

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

### 12° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 MARZO 1977

Presidenza del Presidente SEGNANA

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### IN SEDE DELIBERANTE

« Provvidenze urgenti a favore delle esportazioni agricolo-alimentari » (314) (D'iniziativa dei senatori de' Cocci ed altri)

« Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale » (516)

(Discussione e rinvio del disegno di legge n. 516; rinvio della discussione del disegno di legge n. 314)

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 123, 135,	136
ALETTI (DC) . . . . .		136
ANDREATTA (DC), relatore alla Commissione		124
LI VIGNI (PCI) . . . . .		135
LUZZATO CARPI (PSI) . . . . .		135
OSSOLA, ministro del commercio con l'estero		136

La seduta ha inizio alle ore 11,15.

ASSIRELLI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

#### IN SEDE DELIBERANTE

« Provvidenze urgenti a favore delle esportazioni agricolo-alimentari » (314) (D'iniziativa dei senatori de' Cocci ed altri)

« Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale » (516)

(Discussione e rinvio del disegno di legge n. 516; rinvio della discussione del disegno di legge n. 314).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale », e del disegno di legge: « Provvidenze urgenti a favore delle esportazioni agricolo-alimentari », d'iniziativa dei senatori de' Cocci, Vitale Antonio, Della Porta, Salerno, Costa, Cacchioli, Mazzoli, Scardaccione, Pacini, Salvaterra e Truzzi.

Il disegno di legge n. 516, d'iniziativa governativa è stato presentato dal ministro Ossola, qui presente, al quale rivolgo un cordiale saluto.

Prego il senatore Andreatta di riferire alla Commissione sul disegno di legge n. 516.

**A N D R E A T T A**, *relatore alla Commissione*. Onorevole Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, sono lieto di essere relatore su questo provvedimento, perchè esso affronta in modo pragmatico un importante problema di politica economica; e lo affronta tenendo conto di inconvenienti che da lungo tempo operatori e studiosi dell'argomento avevano rilevato nel nostro sistema di assicurazione e di credito all'esportazione. Si sono sovrapposte in questi anni sedi diverse di decisione, e il tipo di soluzione che viene dato non concede troppo a quelle tendenze di pseudo-organicità, che spesso sono state presentate in materia di intervento economico con notevoli confusioni terminologiche: come quando in leggi e in dichiarazioni vediamo citato il dipartimento, che in italiano si traduce con direzione generale, come una entità da questa diversa; o vediamo sostituito, egualmente come una diversa entità, il termine agenzia a quello di azienda autonoma o ente pubblico.

Credo che su questo piano sia necessario un approccio, che tenga conto della realtà amministrativa del nostro paese e che cerchi di piegare questa complessa organizzazione, in modo che essa funzioni collegata ad un'attività economica qual è quella dell'esportazione, in cui i tempi sono essenziali. Sono dell'avviso che molte commesse siano state perdute in passato proprio per la macchinosità del nostro sistema di intervento, e che la concorrenza tra la macchina amministrativa italiana e quella di altri paesi abbia molte volte ostacolato e reso vana la capacità concorrenziale della nostra industria. È quindi importante questo primo tentativo di affrontare quello che, a mio parere, dovrebbe essere il programma legislativo dell'attuale legislatura, ossia l'aggiornamento dello stato amministrativo italiano, specialmente dopo le molteplici elaborazioni fatte sull'impossi-

bilità di gestire molti degli strumenti della politica economica italiana e dopo la delusione della programmazione, proprio per l'incapacità di conciliare tecniche e procedure della nostra amministrazione con la necessità dell'intervento economico.

Il problema dell'assicurazione e del credito all'esportazione è stato affrontato fin dal primo dopoguerra ed è stato oggetto di notevoli successivi interventi legislativi. La realtà è tuttavia che fino ad oggi il nostro sistema, per le caratteristiche procedurali e per il volume dei mezzi impiegati, si trova ad essere estremamente più primitivo, di minor sostegno all'esportazione, di quanto non siano altri sistemi economici. In particolare ci troviamo di fronte all'esempio della Francia, che negli ultimi cinque-sei anni — unica fra tutti i paesi — è riuscita ad espandere la sua quota di mercato, aumentandola notevolmente rispetto alle altre nazioni, Giappone compreso.

Questo però rappresenta il frutto di una notevole immissione di mezzi per il sostegno dell'esportazione e per la copertura assicurativa, assai più ampi di quelli che di fatto, al di là della lettera della legge, sono stati concessi in Italia; oltre che il frutto di una macchina amministrativa estremamente rapida.

Ora, credo che, al di là di ogni controversia sul disegno di politica economica del nostro paese, il problema dell'espansione delle nostre esportazioni all'estero, con quello connesso del sistema dell'industria meccanica dei beni strumentali, sia un problema centrale della nostra politica economica; così come ritengo che strettamente interdipendenti siano la necessità del contenimento dei costi del lavoro e quella di assicurare credito e assicurazione alle esportazioni: tanto più credito e assicurazione offriamo, tanto meno impellente e grave diventa il problema della dinamica del costo del lavoro.

Anche la qualificazione della struttura della produzione industriale trova in questi mezzi di sostegno all'esportazione gli strumenti fondamentali di politica economica. È del tutto ingenuo parlare di politica industriale, se tale politica non si tende a rafforzare, a strumentare proprio in questo setto-

re. Possiamo immaginare di intervenire, ma abbiamo visto anche in occasione di provvedimenti precedenti quanto sia difficile farlo, in relazione alla struttura della domanda interna. In effetti, se vogliamo modificare il *mix* delle produzioni industriali del nostro paese, lo possiamo fare soprattutto attraverso lo strumento delle agevolazioni e del sostegno all'esportazione. E sono dell'avviso che le polemiche sul credito agevolato in generale, che si sono avute nel nostro paese, debbano qui, di fronte all'esigenza della concorrenza estera, cessare, proprio perchè soltanto garantendo condizioni di parità con quelle degli altri paesi è possibile sostenere un rafforzamento di settore delle macchine per produrre altre macchine, ciò che costituisce il centro del processo di accumulazione.

Qualche informazione quantitativa per valutare l'importanza degli strumenti nella loro storia recente. Dal 1953 alla fine del 1975 i *plafonds* assicurativi sono ammontati a 10.800 miliardi di lire. Ciò naturalmente non significa che vi sia stato un esborso per pari importo, poichè le somme liquidate sono state soltanto quelle relative a fenomeni che hanno determinato lo scatto del rischio dell'assicurazione.

In effetti, in questi venti anni, la gestione dell'assicurazione statale all'esportazione ha comportato un esborso di 267 miliardi di lire, di cui 77 successivamente recuperati. Dal 1953 al 1975 il *plafond* assicurativo ha rappresentato circa l'otto per cento del complesso dell'esportazione di merci. Esaminando tuttavia come questo rapporto si sia evoluto nel tempo, vediamo che le percentuali oscillano da un massimo del 10-15 per cento a un minimo del 2-3 per cento, dato che fino al '75 il *plafond* veniva determinato in successive leggi, senza un aggiornamento sistematico anno per anno, in relazione sia alla riduzione del valore della moneta sia alla espansione del commercio internazionale. In altri paesi, questo *plafond* è molto più alto, per un fattore di tre-quattro volte, rispetto a quello italiano; in taluni poi il *plafond* addirittura non esiste, per cui la copertura dell'assicurazione pubblica si può espandere senza limiti.

Per quanto riguarda l'evoluzione geografica, vediamo la progressiva crescita di importanza delle merci assicurate con destinazione verso i paesi a pianificazione centralizzata, in particolare verso l'Unione Sovietica. Nei primi anni '50, oltre l'80 per cento delle merci assicurate era diretto verso i paesi in via di sviluppo; in anni recenti, questa percentuale è scesa al 50 per cento, il resto rimanendo sostanzialmente rappresentato da assicurazioni che coprono merci con direzione verso l'Europa orientale; di questo 50 per cento la metà e oltre riguarda l'Unione Sovietica, che rappresenta per questo settore delle merci a pagamento differito, e quindi per l'impiantistica, uno dei mercati più sicuri e più stabili.

Per quanto riguarda, invece, le agevolazioni creditizie, il totale dei crediti agevolati, nel periodo 1953-75, è stato prossimo agli ottomila miliardi; l'incidenza delle esportazioni agevolate, rispetto al totale delle esportazioni nello stesso periodo, è stata di poco inferiore al 6 per cento (il 5,9 per cento, per l'esattezza).

Anche qui i paesi che assorbono il volume più elevato di credito all'esportazione sono quelli ad economia centralizzata, i quali, nello stesso periodo, raggiungono una percentuale superiore al 40 per cento. Le esportazioni agevolate hanno riguardato quasi esclusivamente i beni d'investimento dell'industria meccanica; infatti si può considerare che circa il 90 per cento del credito all'esportazione vada a sostenere quel settore, mentre il resto è destinato ai grandi lavori all'estero.

Vediamo succintamente che cosa accade negli altri paesi. L'OCDE ha recentemente pubblicato i dati relativi ai volumi di credito all'esportazione, relativi ad operazioni per un periodo superiore ai cinque anni, nel triennio 1973-75: a fronte di un valore medio di 338 milioni di dollari per l'Italia, troviamo, 2.400 per la Francia (cioè sei volte tanto), 1.400 per la Germania e 1.500 per l'Inghilterra. La posizione italiana, dunque, coi suoi 338 milioni di dollari, è vicino a quella di paesi assai più piccoli, dal punto di vista della loro base industriale, quali il Belgio, l'Olanda e la Svezia, che hanno, appunto, valori paragonabili a quello italiano.

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

12° RESOCONTO STEN. (16 marzo 1977)

Le cifre sono ancor più scoraggianti per il nostro paese quando si entri nel campo delle lunghe dilazioni (oltre i dieci anni).

Al di là delle considerazioni procedurali affrontate dal disegno di legge in esame, esiste un problema che esso non tiene presente (e vedremo perchè), cioè quello del volume dei mezzi che devono essere impegnati nel sostegno al nostro commercio internazionale; nonostante alcune operazioni che hanno assunto un valore simbolico estremamente importante — mi riferisco ad alcuni grandi lavori impiantistici nell'Unione Sovietica — tuttavia non si può affermare che il nostro paese dia mezzi sufficienti all'espansione dell'attività esportatrice. Mi sembra, quindi, che la prima obiezione da fare (e che dovremo riaffermare in un ordine del giorno al termine della discussione) si riferisca all'importanza che un disegno di legge complessivo di politica economica, che punti sulle esportazioni e tendente a rafforzare questo flusso di domande attraverso politiche coerenti all'interno, debba essere anche sostenuto da un impiego di mezzi finanziari, direttamente incentivanti delle esportazioni, molto maggiore di quanto non sia mai stato fatto in passato.

Dopo queste premesse, entro nel merito dei problemi che il disegno di legge affronta.

Il primo punto è il riaccorporamento istituzionale dell'assicurazione alle esportazioni. Attualmente tutta una serie di competenze è dispersa fra più organi; innanzitutto il Mincomes, che autorizza, sulla base delle leggi valutarie, i crediti nascenti da rapporti commerciali con scadenze superiori a un determinato numero di giorni. Pertanto, colui che vuole ottenere un'assicurazione deve avere previamente dal Ministero del commercio con l'estero l'autorizzazione a conceder credito che vada oltre certe scadenze; in secondo luogo vi è un comitato interministeriale che si avvale dell'Istituto per il commercio con l'estero come segreteria e, infine, c'è l'ente operativo, vale a dire l'Istituto nazionale per le assicurazioni.

L'esistenza di questi tre diversi centri, che interagiscono in fasi successive nella concessione delle assicurazioni, porta a tempi tecnici che si aggirano attorno ai sei mesi ed ol-

tre. Dato, quindi, il sistema pubblico di assicurazione alle esportazioni, è difficile per un'impresa che voglia partecipare ad una gara internazionale poter essere certa di ottenere dilazioni di pagamento assicurate contro i rischi, sia politici, sia di altra natura.

In base all'esperienza di quei paesi che tendono a concentrare in unico operatore queste fasi, da tempo anche in Italia si chiede di seguire la strada dell'unificazione istituzionale dei diversi organi che interagiscono nella concessione dell'assicurazione pubblica alle esportazioni.

La soluzione che il presente disegno di legge propone è quella di concentrare in un'unica agenzia tutti gli atti amministrativi propri della Pubblica amministrazione e tutta l'attività gestionale economica, come è, appunto, la valutazione delle complesse dimensioni che assume un rischio da assicurare. Il disegno di legge, di fatto, propone un'agenzia che gestisca in maniera unitaria (e, come tutte le agenzie, abbia questa natura mista) l'attività economica e quella amministrativa dello Stato in materia. La soluzione, dunque, è stata di immaginare una sezione speciale presso l'INA, retta dagli stessi personaggi che attualmente troviamo nel Comitato interministeriale, che qui non è semplicemente un organo che concede le autorizzazioni, ma il comitato di gestione dell'agenzia. L'aver inserito presso l'INA, come sezione autonoma della stessa, l'agenzia, significa poco più che aver stabilito una unità di indirizzo fisico, di servizi e di sede con l'Istituto nazionale delle assicurazioni. Ricorderò che l'INA è stata la prima agenzia che il nascente interventismo economico della nostra Amministrazione pubblica, sotto l'influenza del socialismo tedesco ha creato nel periodo giolittiano. Ma questa sezione speciale assume un rilievo pubblicistico molto maggiore; essa è completamente staccata (se non per un fatto meramente ritualistico e folkloristico, essendo riconosciuta al presidente dell'INA la presidenza del consiglio di amministrazione dell'agenzia) dall'Istituto e si avvale di quel minimo di servizi che un istituto di assicurazioni (gestore di un'attività che, sebbene pubblicistica, ha natura economica e assicurativa) può fornire; fondamentalmente è

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

12° RESOCONTO STEN. (16 marzo 1977)

un'agenzia separata patrimonialmente, separata come assunzione di personale e separata come poteri di comando il quale ultimo è concentrato in un separato consiglio d'amministrazione, costituito da rappresentanti dei diversi Ministeri.

Credo che anche dal punto di vista della necessità di operare sul mercato internazionale come attività di riassicurazione presso società assicuratrici straniere, che più delle nostre sono in contatto col mercato internazionale e con le complicazioni dei rischi di questo mercato, sia piuttosto importante coprire quest'agenzia pubblica con il prestigio di un istituto assicurativo che ha il suo avviamento nel mondo professionale internazionale; ma dal punto di vista della sistematica dei centri di decisione amministrativa, mi sembra che nel caso presente il termine di sezione staccata, di sezione autonoma, sia limitativo rispetto alla realtà che è costituita, in effetti, dalla creazione di una nuova agenzia pubblicistica per la gestione dell'assicurazione alle esportazioni. In tal maniera si unificano in un sol punto le decisioni oggi disperse fra i tre o i quattro centri amministrativi prima elencati, in particolare perchè si dà la possibilità al Ministero del commercio con l'estero (le leggi valutarie, infatti, permettono a questo Ministero di delegare parte dei suoi poteri alle banche agenti) di delegare all'amministrazione della sezione speciale l'autorizzazione a pagamenti differiti oltre i termini normali. Quindi non vi è più un separato atto di autorizzazione, ma ove questo pagamento differito sia collegato ad una esportazione per la quale si richiede un'assicurazione, questa viene data direttamente dalla sezione speciale, su delega e sotto la vigilanza del Ministro del commercio con l'estero. Si toglie di mezzo il Comitato interministeriale, perchè di fatto il consiglio di amministrazione della sezione è costituito dagli stessi membri (funzionari e direttori generali dei diversi Ministeri economici) che oggi costituiscono il Comitato, e si stabilisce una linea più diretta, più pervasiva, più completa di controllo, da parte dell'amministrazione, di queste attività; perchè oggi le attività tecniche successive vengono gestite in autonomia dall'INA, mentre nel progetto di

legge governativo esse vengono gestite direttamente sotto la responsabilità del Comitato interministeriale, che attualmente esercita soltanto poteri di autorizzazioni amministrative. Si ritiene, così, di poter tagliare in maniera radicale i tempi che hanno costituito ragione di lamentela da parte di tutti gli operatori economici italiani, specie quando si sono trovati a dover fornire risposte rapide alla domanda internazionale. Credo che su questa linea ci si debba ulteriormente muovere e proporrò — in alcuni emendamenti che ho intenzione di presentare — la possibilità di delegare operazioni di modeste dimensioni al direttore generale, sì da superare una situazione che, di fatto, diventa discriminatoria nei confronti delle imprese minori.

La complessità amministrativa di fatto, in passato, ha limitato l'assicurazione ed il credito all'esportazione ad un ristretto club di un centinaio di imprese che sono i clienti abituali di questi strumenti pubblici. Non è detto poi che non ci sia un'effetto a cascata; si tratta infatti di imprese che sono capofila di consorzi, in cui intervengono anche soggetti economici modesti. Ma certamente, specie laddove vi è un'industria dei beni strumentali di minori dimensioni ma molto evoluta (come ad esempio in Emilia), la complessità amministrativa, i tempi lunghi, la necessità di seguire pratiche presso diversi uffici, hanno di fatto causato l'assunzione di gravi rischi, senza coperture assicurative. In taluni casi imprese di piccole dimensioni possono trovarsi di fronte a commesse, che costituiscono una parte importante del loro fatturato, che sono vendute all'estero e non sono assicurate, perchè l'eccessivo garantismo del processo amministrativo tende a scoraggiare l'assicurazione. Ritengo che una concentrazione ed uno sveltimento dell'esercizio di queste funzioni possa aprire anche a queste imprese la possibilità di assicurare i loro rischi per le vendite all'estero, consentendone l'ammissione, con maggiore facilità, anche al credito agevolato all'esportazione. Ed in particolare, la figura di un direttore generale con poteri di delega permetterebbe di assumere, nei confronti di queste minori impre-

se, risposte rapide, risposte telefoniche, come avviene in tanti altri paesi.

Quindi, mi sembra non possano sorgere dubbi sulla organizzazione proposta, in particolare dubbi su una corretta allocazione delle funzioni pubbliche. È chiaro che di fatto si dà vita ad un'agenzia nuova, e che il riferimento all'Istituto nazionale delle assicurazioni ha semplicemente un valore di copertura, di avviamento rispetto al mondo internazionale, in cui occorre inserirsi per l'attività di riassicurazione dei crediti. Si tratta quindi di uno strumento solidamente nelle mani dell'amministrazione, con la possibilità per il potere politico di intervenire e dettare una politica delle esportazioni, che sia interconnessa con la politica industriale, poichè ritengo che questo sia lo strumento principe di quell'ectoplasma, che in Inghilterra, in Italia e in Francia viene pomposamente definito la politica industriale.

Vi è inoltre il problema (oltre questa novità che indubbiamente costituisce l'aspetto più importante e innovativo del sistema) di definire meglio il campo di intervento dell'assicurazione pubblica e dei rischi che nascono dalle esportazioni. Vi è sul piano operativo la necessità di attivare assicurazioni che sono scritte nelle nostre leggi, ma che non sono state di fatto praticate. Mi riferisco a quei rischi che, sebbene previsti della legge n. 131 (forse anche per il carattere di mezzadria tra il pubblico ed il privato che ha caratterizzato il procedimento di concessione dell'assicurazione) finora non sono stati attuati: ad esempio, il rischio di aumento dei prezzi e dei costi interni, in caso di contratti assunti a prezzo predeterminato, senza la previsione di una clausola di revisione. In alcuni casi vi è la necessità di accettare un simile schema contrattuale; in Francia si sono pagate alcune centinaia di miliardi di denaro pubblico per far fronte agli effetti dell'assicurazione di questi rischi, ma questo denaro ha prodotto un formidabile potenziamento di quelle esportazioni. Da quanto mi risulta, pur essendovi nella legge precedente, la legge n. 131, la previsione della possibilità di assicurare il rischio che nasce dall'aumento dei costi interni, di fronte ad un contratto a prezzo chiuso, di fatto in Italia non si è fi-

no ad oggi mai applicato questo sistema e conosco personalmente una serie di imprese che hanno perduto commesse proprio perchè hanno dovuto fissare prezzi largamente cautelativi, in un mercato caratterizzato da forte inflazione e da forte dinamica dei costi interni.

Vi è da assumere con più coraggio certi rischi e da valutare, in un calcolo economico globale, da un lato la prospettiva di perdita per il Tesoro, dall'altro il guadagno di espandere la nostra penetrazione commerciale, rispetto a quanto non sia stato fatto in passato. Ritengo che le trasformazioni, suggerite nel testo ministeriale, nell'organizzazione degli strumenti di intervento possano permettere di affrontare questa prospettiva, di valutare vantaggi e costi complessivi e non soltanto di minimizzare gli impegni per la finanza pubblica.

Accanto a questo problema di gestione, di far funzionare la copertura dei rischi, che erano già previsti nelle leggi passate, abbiamo una serie di nuovi rischi che la legge inserisce facendo tesoro dell'esperienza. Innanzitutto, la garanzia diretta alle banche per i finanziamenti a breve termine, concessi agli operatori, a fronte di operazioni di esportazione. In vari paesi si è dato luogo a questa forma di garanzia dei crediti alle esportazioni. Si ritiene che la possibilità di un sistema, così come è configurato nella legge, permetta al nostro sistema bancario di essere più generoso nei finanziamenti di operazioni all'esportazione e possa anche contenere i costi riducendo il rischio dell'operazione. In secondo luogo, abbiamo la garanzia per taluni investimenti diretti all'estero; vi sono certi beni, beni strumentali, *know how* tecnico, eccetera, che invece di essere pagati, possono essere collocati all'estero soltanto sotto forma di apporto diretto azionario alla costituzione di nuove società. Specie in taluni paesi sottosviluppati, il pagamento attraverso forme di partecipazione al capitale viene preferito per legare la nuova attività, alla quale un paese industriale fornisce gli impianti, all'apporto di esperienza nella conduzione dell'azienda, alla continua fornitura di assistenza tecnica, all'eventuale assistenza commerciale, eccetera.

6ª COMMISSIONE

12° RESOCONTO STEN. (16 marzo 1977)

Ora è evidente che questa struttura di apporto al capitale nasconde la sostanza economica di un'esportazione a pagamento differito, in quanto è probabile che, in un successivo arco di tempo, l'operazione si chiuda con l'alienazione, sul mercato del paese, del pacchetto azionario, che l'esportatore temporaneamente detiene per rendere possibile la vendita dell'impianto. Quindi la stessa logica economica, che porta a fornire l'assicurazione alla vendita di beni capitali all'estero, comporta in questi casi (limitatamente all'ipotesi di investimento azionario costituito dall'apporto diretto di beni strumentali) operazioni aventi la stessa natura economica.

Troviamo inoltre previsti i casi di capitali destinati ad attività connesse con l'approvvigionamento di materie prime. Di fronte alla continua evoluzione rapida e imprevedibile dei prezzi delle materie prime, è diventata sempre più una politica saggia, da parte di imprese dei paesi industrializzati, garantirsi fonti di approvvigionamento che possano favorire una costanza dei prezzi nel tempo e non subire la variabilità dei prezzi determinati dalle partite marginali sul mercato *spot* delle materie prime. Anche in questo caso i rischi politici sono particolarmente rilevanti; per una politica complessiva della bilancia dei pagamenti, questa particolare categoria di investimenti diretti, per garantirsi la stabilità di approvvigionamento strategico, è assai rilevante ed impone di fornire un'assicurazione per gli investimenti di capitale diretto a questo scopo. Naturalmente queste due limitazioni rendono, mi sembra, il sistema a prova d'acqua nei confronti di investimenti diretti all'estero che non abbiano dei fini socialmente apprezzabili, dal punto di vista della politica economica del paese, e che costituiscono forme nascoste di evasione valutaria e di trasferimenti di capitali all'estero.

Si è introdotta, di fronte alla diffusione del *leasing* nel caso di beni strumentali, attrezzature, macchinari, in sostituzione del contratto di vendita, la possibilità di fornire una garanzia al *leasing* internazionale.

Altro settore di estensione dell'assicurazione pubblica riguarda la copertura di operazioni triangolari, cioè concessioni di credito, da parte di banche estere, a favore di

clienti esteri, per effettuare importazioni dall'Italia. Si tratta di favorire forme di finanziamento che non impiegano mezzi del mercato monetario e finanziario italiano, ma mobilitano invece mezzi dei mercati finanziari internazionali a servizio della nostra attività di esportazione. In merito al contenuto dei rischi viene introdotta la garanzia dello Stato per rischi commerciali a breve termine, attualmente prevista solo in riassicurazione delle compagnie private.

Viene così ad estendersi il campo dell'assicurazione con la conseguenza, su un piano per così dire aziendale, di fornire una più equilibrata distribuzione dei rischi per la agenzia pubblica di assicurazione, perchè è presumibile che i rischi che nascono da operazioni commerciali a breve termine siano assai meno gravi dei rischi invece connessi a pagamenti differiti a 5-10 anni, che nascono da esportazioni di macchinari. Si eliminano, così, specie per gli operatori su taluni mercati marginali, rischi importanti che pure possono insorgere anche in relazione a brevi dilazioni di pagamento.

A questo fine si crea un nuovo *plafond* assicurativo che viene indicato in 5.000 miliardi per l'assicurazione di operazioni che si chiudono in un breve arco di tempo.

Poichè si può considerare che il pagamento di queste operazioni possa avvenire nel corso di 3-4 mesi, il complesso delle merci assicurabili in base a questo *plafond* assicurativo può essere valutato intorno ai 15-20 mila miliardi all'anno, contro un volume di esportazioni che sarà quest'anno di circa 50 mila miliardi.

Credo tuttavia sia opportuno prevedere una forma di aggiustamento del *plafond* in quanto qualunque indicazione monetaria contenuta in una legge, di fronte all'evoluzione rapida del processo inflazionistico, rischia di costituire in futuro anche prossimo una causa di strozzatura; è importante quindi prevedere un procedimento attraverso cui aggiustare le dimensioni di questo nuovo *plafond* assicurativo.

Presenterò un emendamento, tendente appunto a rendere possibile questo aggiustamento anno per anno.

Viene inoltre prevista l'estensione della garanzia relativa al mancato ritiro delle merci da parte del committente estero, ai pagamenti contestuali, alle fidejussioni prestate per partecipare a gare indette per l'esecuzione di lavori all'estero, alle cauzioni prestate a garanzia della buona esecuzione del contratto per la fornitura di merci e servizi. L'esperienza ha suggerito questa serie di integrazioni dei rischi, che possono utilmente essere assicurati e la cui mancata assicurazione ha finora dato luogo a molteplici inconvenienti.

Come dicevo, una delle disfunzioni emergenti da un semplice esame storico del rapporto tra *plafond* assicurativo e volume delle esportazioni è rappresentata dal fatto che il primo non si adegua al secondo, ciò che dà luogo ad una specie di ciclo politico; utilmente pertanto viene immessa nella legge una procedura, che si inserisce in quella trasformazione della nostra legge di bilancio da una legge puramente formale ad una legge che tende ad assumere contenuti normativi in relazione alla necessità di aggiustare, in sede di approvazione, taluni flussi di spesa pubblica. La legge propone quindi che in occasione del bilancio annuale, con articoli appositamente inseriti, si proceda anno per anno alla modifica e all'aggiornamento del normale *plafond* assicurativo.

Per quanto riguarda l'aspetto creditizio, la legge introduce alcune innovazioni, tendenti ad eliminare vincoli che non hanno finora permesso la piena funzionalità del sistema. Mi riferisco in particolare alla mancanza di corrispondenza tra importo delle operazioni con regolamento a medio termine ammesse alla garanzia assicurativa e mezzi necessari per la riduzione del costo dei finanziamenti. Abbiamo registrato una serie di discrepanze tra volume dei mezzi per agevolare il credito e volume delle assicurazioni. Ora, credo che vi siano una serie di esportazioni che richiedono soltanto la garanzia assicurativa e non l'intervento di credito agevolato, ma sono dell'avviso che questo esame debba essere effettuato in relazione alla particolare situazione congiunturale, anno per anno. Si prevede pertanto che, per quanto riguarda gli stanziamenti re-

lativi ai mezzi pubblici per agevolare il credito all'assicurazione, tali stanziamenti avvengano anno per anno, con legge di bilancio, e in questo modo si possa raccordare il volume dei mezzi per ridurre i tassi di interesse al volume delle esportazioni ammesse all'assicurazione pubblica.

Il secondo problema attiene alla lunghezza dei tempi necessari per la emanazione degli atti amministrativi occorrenti per la erogazione dei finanziamenti. Le precedenti leggi fissavano i tassi di interesse agevolato. Ora, la predeterminazione di un tasso di interesse agevolato può costituire un elemento di blocco, quando, per effetto di alternanze nel processo inflazionistico, esso può divenire eccessivamente basso o eccessivamente alto. Il tasso di interesse ovviamente non è indipendente dal processo inflazionistico. Si può dire che il tasso di interesse ha due componenti: una che tiene conto dell'inflazione, e una del tasso reale del costo del denaro. Ora, così come era precedentemente organizzato, il sistema comportava che, fissato un tasso di interesse monetario come tasso a cui si concedevano i crediti agevolati, sul piano reale questo tasso variava col variare della inflazione. Sembra quindi opportuno che il tasso di interesse, come in genere si tende a fare per tutti i tassi agevolati, anche nel nostro caso sia determinato con decreto del Ministro del tesoro; e che con analogo decreto sia determinato il tasso di riferimento, il tasso cioè riconosciuto per la raccolta degli istituti finanziari, così che i due tassi siano congegnati in modo da permettere un minimo di profittabilità alle operazioni di intermediazione finanziaria e non si abbiano, come in passato, blocchi temporanei al credito agevolato, derivanti dal fatto che il tasso di riferimento, in relazione al quale è commisurato il contributo fornito dallo Stato agli istituti di credito, sia tale da non tenere assolutamente conto della realtà di mercato, e non permetta di effettuare le operazioni al tasso previsto per l'agevolazione del credito. D'ora in avanti, sia il tasso all'esportatore sia il tasso di cui si tiene conto per determinare il contributo agli istituti di credito, vengono non più predeterminati in via



legislativa, ma lasciati alla valutazione del Ministro del tesoro, che potrà tener conto degli effettivi andamenti del mercato.

Viene poi introdotta la concessione della garanzia dello Stato per la provvista effettuata sui mercati esteri, destinata al finanziamento dei crediti all'esportazione. Viene altresì creata la possibilità di corrispondere un contributo agli interessi, secondo modalità stabilite dal Ministero del tesoro, direttamente a favore di imprese industriali che si riforniscano di credito all'estero. È una prima rottura del monopolio dei cosiddetti istituti primari, rottura che io ritengo utile, per la esistenza in generale di troppi privilegi relativi agli istituti che formano il sistema del medio credito, poichè ritengo che l'aumentare delle tensioni concorrenziali che si esercitano su questi istituti siano un elemento importante per affinare le loro tecniche e per ridurre i margini di intermediazione quando essi, come talora accade, fossero eccessivi.

L'esportatore italiano ha quindi due possibilità: 1) rivolgersi per il finanziamento in lire o in valuta presso un istituto primario di medio credito, e in questo caso i contributi saranno liquidati dal Tesoro all'istituto primario tramite il Mediocredito centrale; 2) ovvero, il Mediocredito centrale fornisca direttamente i contributi all'esportatore, quando questi riesca a trovare il finanziamento in valuta sui mercati internazionali, creando un diretto contatto tra le imprese italiane e il mercato dei capitali esteri.

Di qui si affinano procedure operative, di qui si tende — anche per motivi di rapidità — a favorire l'utilizzo di finanziamenti in valuta per sostenere le esportazioni. L'impresa italiana che abbia una propria società finanziaria o che abbia un nome accreditato all'estero, può rivolgersi direttamente ad operatori finanziari internazionali probabilmente fruendo — attraverso informazioni e il sostegno di una efficiente rete di servizi — di un'assistenza più rapida e più adatta ad aiutarla nel commercio di esportazione, di quanto non avvenga nel caso degli istituti pubblicistici di credito industriale del nostro paese. In questo caso si crea-

no condizioni di indifferenza per i diversi canali di finanziamento, interni ed esteri. Il fatto che in quest'ultimo caso, probabilmente, si dia luogo ad una procedura più rapida, invoglia gli operatori di una certa dimensione a lavorare direttamente con il sistema bancario straniero e quindi introduce un elemento indiretto di concorrenza anche sul nostro mercato rispetto agli operatori finanziari italiani. Tale innovazione tende a favorire il ricorso al mercato finanziario estero per ridurre la pressione sul mercato italiano dei capitali, preservando, quindi, il finanziamento degli investimenti interni e, d'altra parte, permettendo di ottenere, da un'esportazione a pagamento differito, benefici immediati sulla bilancia dei pagamenti italiani. Dal punto di vista valutario, se l'operatore nazionale si finanzia in valuta, avremo un'entrata valutaria immediata al momento della vendita all'estero, mentre i pagamenti dell'importatore straniero serviranno a pagare il finanziatore, anche esso straniero, della nostra esportazione. Favorire, quindi, l'entrata di operatori stranieri sul mercato del finanziamento all'esportatore italiano, come di fatto la si favorisce attraverso questa procedura, ha effetti importanti sia dal punto di vista valutario sia come spinta alla razionalizzazione dell'intermediazione finanziaria. Ho già detto che la determinazione — come avviene per gli altri settori di incentivazione — effettuata dal Ministro del tesoro, previo parere del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, del saggio d'interesse introduce un elemento di immediato aggiustamento al mutamento delle condizioni di mercato, impedendo quelle lunghe fasi di blocco che si hanno quando i saggi interni di interesse superano i saggi di riferimento, con la conseguenza che per l'operatore finanziario italiano non è più conveniente effettuare operazioni di credito agevolato.

Vi sono poi altri aspetti, seppur modesti, di « pulizia » della legislazione attuale; si elimina il vincolo che impedisce l'intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di durata superiore ai cinque anni, quando le stesse non siano garantite da un'assicurazione dello Stato. È noto il verificarsi

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

12° RESOCONTO STEN. (16 marzo 1977)

di situazioni anomale perchè dei crediti perfettamente sicuri, per i quali era quindi inutile pagare un premio di assicurazione, hanno dovuto essere assicurati per l'esistenza di questa norma.

Si estende l'agevolazione del credito (già concesso con una leggina anticongiunturale dell'agosto 1975) al finanziato della fase di approntamento della fornitura. È chiaro che con un tasso d'interesse del 20 per cento una fornitura che richiede un anno e mezzo o due anni di lavoro, viene immediatamente spiazzata quando i concorrenti esteri lavorano a saggi molto inferiori ai nostri. Si prevede questa possibilità di accedere al credito agevolato, con una certa leggerezza, anche quando non vi sia emissione di effetti, ma semplicemente il contratto (purche esso sia perfezionato) per il prefinanziamento dell'esportazione — in fase appunto di approntamento di quest'ultima —, purchè l'approntamento della commessa richieda un certo numero di mesi. Anche qui, forse, in fase di emendamenti, si tratterà di vedere se il limite temporale previsto sia adeguato e non si debba tener conto di finanziamenti agevolati in fase di approntamento del macchinario o dell'impianto anche quando tale approntamento richieda un tempo minore.

Queste sono le novità che il disegno di legge introduce in materia di assicurazione, in materia di agevolazione creditizia, ma soprattutto in materia istituzionale.

Vi è poi un punto importante, politicamente qualificante e forse delicato, che riguarda l'opportunità di affrontare *in recto* — non quindi sotto forma di agevolazione alle esportazioni — il problema della partecipazione italiana ai programmi di assistenza finanziaria ai paesi in via di sviluppo. Infatti, mentre il credito fornitore e i crediti finanziari a imprese o paesi esteri vengono trattati unitariamente, considerandoli normali strumenti di penetrazione e di sostegno della nostra esportazione, da gestire sotto l'ottica del potenziamento dell'industria italiana, si stralciano invece le operazioni di assistenza ai paesi in via di sviluppo, sia come assistenza finanziaria per l'equilibrio della loro bilancia dei pagamenti, sia

come assistenza per l'esecuzione di grandi progetti. Così come è stato suggerito dall'apposito comitato dell'OCDE, si evidenziano e si creano strutture e procedure particolari per l'aiuto ai paesi in via di sviluppo rispetto al sostegno alle esportazioni nazionali; la soluzione che viene fornita dal progetto di legge governativo è appunto quella di accentrare presso il Mediocredito centrale, che usufruisca di fondi del bilancio statale, i crediti finanziari per lo sviluppo. Si integra, di conseguenza, il consiglio di amministrazione di Mediocredito (che ha già un consiglio di amministrazione fortemente pubblicistico) con un rappresentante del Ministero degli esteri. Forse anche qui sarebbe preferibile la creazione di una sezione *ad hoc* di Mediocredito, con un proprio consiglio di amministrazione, perchè ci troviamo davanti ad un istituto abbastanza anormale, il quale per metà svolge funzioni di risconto e di fornitura di mezzi ai mediocrediti regional. e quindi si occupa degli investimenti delle imprese minori; per l'altra metà, invece, esercita una funzione estremamente importante per il commercio internazionale come istituto di secondo grado, alla quale si aggiungono nel disegno di legge anche queste azioni pubblicistiche relative al finanziamento dei programmi di sviluppo e alla bilancia dei pagamenti dei paesi in via di sviluppo. A mio parere, la creazione di una sezione autonoma di Mediocredito centrale, con un tipo di amministratori diversi da quelli che amministrano la funzione di centrale nei mediocrediti regionali, appare opportuna. Naturalmente, poichè è poco probabile che i mezzi diretti del bilancio statale permettano di fornire un sufficiente sostegno a questa funzione di aiuto allo sviluppo e poichè esiste da parte del nostro Ministero del tesoro una tentazione alla manipolazione del bilancio statale, alla ricerca di canali attraverso cui il *deficit* possa venir scaricato su altri operatori, si prevede la possibilità che Mediocredito faccia operazioni di finanziamento sul mercato e il Tesoro assicuri soltanto il servizio degli interessi per tali operazioni.

Credo che la logica avrebbe voluto che queste operazioni, che hanno un grado no-

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

12° RESOCONTO STEN. (16 marzo 1977)

tevole di rischiosità, venissero fatte con fondi del Tesoro; del resto è del tutto indifferente, dal punto di vista dell'impatto della finanza pubblica e sui flussi finanziari, che queste emissioni vengono fatte dal Mediocredito o dal Ministero del tesoro. Il ministro Ossola, che aveva la responsabilità di fornire la possibilità di finanziamenti alle azioni di promozione della nostra partecipazione al sostegno e agli aiuti ai paesi in via di sviluppo, non poteva non tener conto degli *idola tribus* caratteristici non di questo o di quel titolare del Tesoro, ma del Tesoro come amministrazione e quindi non provvedere alla possibilità di integrazione dei mezzi di bilancio, con mezzi raccolti sul mercato dal Mediocredito centrale.

Vi sono infine delle disposizioni di natura fiscale, su cui dovremo particolarmente concentrarci in fase di esame dei singoli articoli, che tendono a ridurre, poichè si tratta di un credito agevolato finalizzato a precisi obiettivi pubblici, la imposta sul bollo ed eventualmente la trattenuta alla fonte, per non creare inutili giri di conto nel bilancio dello Stato.

Questi sostanzialmente sono gli aspetti di novità di questa legge, una legge che non è rivoluzionaria, ma anzi una legge cauta, che assorbe ciò che è consolidato, nel parere delle amministrazioni e degli operatori.

Probabilmente questa legge avrebbe potuto essere più innovativa, sotto diversi aspetti; mi sembra comunque che sia stata saggezza del Ministro averci proposto una riforma organica, non attraverso l'inserimento di questo o di quel nuovo articolo nella legge n. 131, ma di averci dato uno strumento che vuole tener conto soltanto di ciò che è collaudato nelle critiche, nella valutazione degli inconvenienti della legislazione esistente.

Naturalmente non si tratta di una legge di stanziamento, ma di una legge di procedura; una legge che prevede le tecniche con cui saranno effettuati in futuro gli stanziamenti, e credo che in occasione appunto dell'approvazione di questo disegno di legge sia importante che da parte nostra si esprima l'auspicio che i mezzi, che il Governo proporrà di destinare a questo settore, siano

fortemente aumentati con il nuovo bilancio se, come il disegno prevede, la determinazione dei contributi avverrà con la prossima legge di bilancio.

Vorrei qui accennare rapidamente a quella che è la linea di emendamenti in cui il relatore si muoverà. Da un lato ho cercato di proporre la possibilità di sveltire ulteriormente i tempi per l'assicurazione. Vi ho già detto che vedrei favorevolmente la creazione di una possibilità di delega al direttore della gestione. In secondo luogo mi sembra opportuno fissare l'obbligo per questo comitato di riunirsi di fatto una volta alla settimana; si tratta di un comitato composto da personaggi carichi di responsabilità. Credo perciò sia importante stabilire questo obbligo per legge. Prevedo inoltre la possibilità di sostituire i membri del consiglio con dei consiglieri aggiunti, tratti dalla stessa amministrazione. Per quanto riguarda i rischi, riterrei importante aiutare l'attività di penetrazione commerciale. La conquista di un mercato richiede complessi investimenti commerciali; farò soltanto un esempio: il Giappone è riuscito ad aumentare di circa un milione di automobili, dal momento della crisi petrolifera ad oggi, le sue vendite all'estero, perchè ha affrontato il rischio di penetrare in mercati marginali (voi conoscete le reazioni dell'Arabia Saudita, dell'Iran, nei confronti della nostra maggiore impresa automobilistica, che non ha invece ritenuto opportuno entrare nei loro mercati). È importante quindi valutare tutti i rischi di natura economica e politica connessi a questi investimenti. Valutando oggi uno strumento di aiuto all'esportazione si deve tener conto che le vendite non sono vendite di rapina, le vendite si fanno come parte di una strategia programmata, attenta, razionale, d'entrata in un mercato e richiedono investimenti commerciali che sono assai rilevanti, che in taluni casi possono eguagliare gli investimenti negli impianti per la produzione di una certa merce.

Per quanto riguarda gli investimenti diretti, ritengo che si debba tener conto non solo dei macchinari e delle attrezzature, ma anche del *know how* tecnico e dei brevetti, perchè soprattutto in questi casi le imprese

straniere chiedono che il pagamento di un certo apponto italiano avvenga non in *cash*, ma sotto forma di partecipazione al capitale. Ritengo inoltre che i poteri del Ministro del tesoro di determinazione del tasso agevolato all'esportatore, e del tasso di riferimento, debba essere esercitato distintamente per le operazioni in lire e per quelle in valuta.

Sarbbe del tutto inadeguato avere lo stesso tasso di agevolazione quando si tratti di operazioni in lire o in valuta. Un tasso dell'8-9 per cento in lire equivale, dal punto di vista economico, ad un tasso del 3-4 per cento se espresso in altra valuta; quindi mi sembra che si sperpererebbero mezzi pubblici se usassimo la stessa agevolazione dei prestiti in lire anche per i prestiti in valuta. Inoltre credo sia bene porre esplicitamente (per evitare eventuali rilievi della Corte dei conti) la possibilità che il contributo sia variabile nel tempo, durante la vita di un contratto. Come sapete, il rifornimento sul mercato internazionale è in taluni momenti precluso se si cerca un finanziamento a 4-5 anni a tasso stabile, mentre è sempre possibile anche nei momenti di stretta monetaria, avere un finanziamento a 4-5 anni, ma con tasso che viene aggiustato ogni sei mesi alle variazioni del tasso sulla piazza di Londra.

Naturalmente, se vogliamo mantenere stabile il tasso del credito fornito dall'esportatore al cliente straniero, e l'operazione è stata effettuata a tasso variabile, dobbiamo poter variare il contributo dello Stato. Non vi sono qui problemi di contabilità di Stato, poichè questo contributo viene liquidato da un ente intermedio, cioè dal Mediocredito e non direttamente da parte del Tesoro. È quindi possibile (ma è bene che tale possibilità sia prefissata nella legge) che, accanto a contributi fissi (5 per cento, ad esempio, su tutta la vita del prestito), vi siano anche dei contributi che possono variare in relazione alle fluttuazioni del tasso della provvista, quando la provvista avvenga non a tasso fisso ma appunto a tasso variabile. Si tratta di un tentativo di rendere possibile il maggiore sfruttamento da parte degli

esportatori italiani delle fonti di provvista disponibili sul mercato internazionale.

Vi è, poi, un punto che indubbiamente scuote la cosiddetta filosofia dei ruoli, che ha reso nella legge bancaria un po' difficile la concorrenza tra gli istituti di credito del nostro sistema, rendendo impenetrabili particolari segmenti di mercato, perchè riservati a questo o a quell'operatore finanziario. Gli istituti di credito speciale considerano che le operazioni che superino i 18 mesi sono riservate al loro ruolo e che l'ordine sul mercato debba essere garantito, riservando alle banche di credito ordinario le operazioni a scadenza inferiore ed avendo essi il monopolio delle operazioni a scadenza più lunga. Io sono molto scettico su questa filosofia dei ruoli, che a mio parere segmenta il mercato, impedisce l'unità del banchiere, comporta per un singolo programma di investimenti il ricorso a diverse figure di banche, che operano con diverse tecniche e filosofie operative. Ma nel campo del credito in valuta, di fatto, ci troviamo di fronte ad una situazione che ha comportato una certa compenetrazione dell'azione delle banche di credito ordinario e degli istituti speciali, poichè la Banca d'Italia ha autorizzato da qualche tempo le banche di credito ordinario ad operare anche al di sopra della scadenza dei 18 mesi per crediti in valuta. E qui io propongo di fare un'ulteriore offesa al principio dei ruoli, anche per quanto riguarda il credito agevolato. propongo cioè che si ammetta a ricevere il contributo accanto agli istituti primari, anche le banche di credito ordinario, quando si tratti di finanziamenti in valuta e quando esse siano già state debitamente autorizzate dalla Banca d'Italia ad operare in questo settore del mercato.

Il problema è di rompere la tendenza degli operatori italiani e degli istituti di mediocredito ad operare con la provvista in lire e creare un operatore per il quale la possibilità di allargare la sua quota di mercato è legata alla possibilità di utilizzare soltanto crediti in valuta. Oggi le banche ordinarie sono escluse dal credito agevolato all'esportazione perchè si tratta di credito che supera, appunto, i 18 mesi. Se noi diamo

alle banche di credito ordinario la possibilità di intervenire in questo segmento del mercato nell'ipotesi che esse operino soltanto in valuta, creiamo un operatore che ha interesse ad espandere il credito in valuta rispetto agli operatori attuali.

È facile inoltre per decine di banche, agendo in ordine sparso, ottenere provvista in valuta, mentre è molto più difficile farlo per operatori come l'IMI o come Mediobanca, che dovrebbe rivolgersi al mercato con operazioni di centinaia di milioni di dollari.

Mi sembra quindi interessante, sia sotto l'aspetto di moltiplicare l'opportunità di provvista all'estero, sia sotto l'aspetto di creare un operatore che se vuole entrare nel credito agevolato all'esportazione deve fornirlo in valuta, permettere anche alle banche di credito ordinario l'esercizio di questa particolare forma di credito agevolato.

Vi sono, poi, alcune modifiche delle norme fiscali che nascono dalle esperienze dei consorzi per le grandi commesse, le quali riguardano, in particolare, la normativa delle imposte sul bollo. Vi sono, ancora, problemi che sono stati evidenziati dalle grandi operazioni di finanziamento all'Unione Sovietica, in particolare le operazioni Finsider, che hanno comportato la emissione di carta commerciale da parte di operatori stranieri, che debbono probabilmente, essere diversamente regolate per quanto riguarda l'imposizione sugli interessi rispetto alle normative sulle obbligazioni. Questi sono aspetti che dovremo esaminare attentamente quando passeremo alla discussione dei singoli articoli del disegno di legge.

Credo che cercare di trovare il consenso su questo provvedimento e sulle sue eventuali modifiche che concorderemo, da parte di tutti i partiti rappresentati nella nostra Commissione, che ne è investita in sede deliberante, sia un atto di responsabilità. Mi sembra che forniamo un contributo utile, diamo un esempio importante della azione che il paese si aspetta, a mio parere, da questo Parlamento, che è un'azione, appunto, di attento puntiglioso esame tecnico degli strumenti di intervento in campi complessi, in cui occorre trovare formule che superino gli inconvenienti dell'ammini-

strazione pubblica italiana. Forniamo un sostegno, che può avere anche rilevanza immediata, soprattutto per gli aspetti relativi ad una maggiore apertura del mercato finanziario e alla ricerca di facilitazioni ad operazioni di riciclaggio sul mercato internazionale dei crediti verso i paesi esteri.

Vi sono, a mio parere, anche motivi di urgenza per concludere in Commissione l'iter di questo provvedimento. Spero che i colleghi vorranno tenere in considerazione che questo disegno di legge era stato predisposto già vari mesi or sono e che sia un nostro preciso atto di intelligenza delle diverse urgenze dei disegni di legge propositi cercare di entrare al più presto nella sua discussione, per giungere, dopo aver apportato le necessarie modifiche, alla sua approvazione in tempi molto brevi.

**PRESIDENTE.** Ringrazio vivamente il senatore Andreatta per questa relazione, che è stata veramente ampia e dettagliata.

**LUZZATO CARPI.** Signor Presidente, ritengo che il disegno di legge n. 516 in discussione sia meritevole di essere esaminato con urgenza, ma sono anche del parere che un approfondimento, e quindi una pausa di riflessione, sia opportuna per trovare un accordo fra le varie forze politiche. E ciò, direi, anche per accelerare l'iter del provvedimento stesso. Si potrebbe, in particolare, costituire una Sottocommissione per l'esame degli emendamenti che si prevedono numerosi, almeno per quanto riguarda la mia parte politica.

Chiedo pertanto, a nome del mio Gruppo, la possibilità di rinviare la discussione generale per approfondire il problema, dopo l'ampia relazione del senatore Andreatta.

**LIVIGNI.** Signor Presidente, mi associo alla proposta del senatore Luzzato Carpi perchè molte cose dette dal collega Andreatta sono innovative e necessitano, quindi, di un approfondimento. Un rinvio, pertanto, della discussione generale, che non sia molto lungo, è richiesto anche dal mio Gruppo

A L E T T I . Vorrei fare una considerazione di opportunità in questo senso: ogni giorno che passa, senza che venga riordinata questa materia, è un giorno effettivamente perso. Vi è un'aggressività sul mercato internazionale in questo momento e credo che nessuno meglio del Ministro del commercio con l'estero, che fa un po' il commesso viaggiatore e che controlla le iniziative di esportazione delle nostre industrie, che poi si traducono in occupazione operaia, avverta questa aggressività.

Pertanto, io chiedo a tutti che il seguito della discussione venga fissato nei tempi più stretti possibili, se non vogliamo danneggiare non solo il nostro paese, ma anche quelle industrie, specialmente medie e piccole, che aspettano queste innovazioni.

P R E S I D E N T E . Io raccolgo l'osservazione del senatore Aletti per pregare tutti coloro che intendono presentare degli emendamenti di predisporli nel più breve tempo possibile. Questo ci consentirebbe di farli conoscere in tempo al Ministro e di affrontare la settimana prossima l'esame del disegno di legge n. 516.

O S S O L A , *ministro del commercio con l'estero*. Ringrazio il senatore Andreatta per l'illustrazione del disegno di legge, molto più completa ed esauriente di quella che avrei potuto fare io stesso; e lo ringrazio anche degli emendamenti che ci ha preannunciati, in ordine ai quali posso dire fin d'ora

che tutti o quasi tutti per quanto mi concerne sono accoglibili.

Non ho nulla da aggiungere a quanto ha detto il relatore; ma riprendendo una sua osservazione riecheggiata anche nell'intervento del senatore Aletti circa l'urgenza del provvedimento, vorrei ricordare che in settembre, quando ho preannunciato un provvedimento di questo genere, sono stato invitato a perseverare nella mia intenzione e sono stato anche sollecitato a presentarlo al più presto. Questo provvedimento si trova nel mio cassetto dal 28 di ottobre, ossia da circa 5 mesi. Quindi, sono molto lieto, signor Presidente, che lei fissi la discussione per la settimana prossima e che non si perda ulteriore tempo, perchè credo che le aspettative degli ambienti industriali, commerciali e di molti altri siano alquanto intense.

P R E S I D E N T E . I senatori Luzzato Carpi e Li Vigni hanno proposto il rinvio del seguito della discussione alla prossima settimana.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge n. 516 e la discussione del disegno di legge n. 314 sono rinviati ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

*La seduta termina alle ore 13.*